



CONVERSIONE DECRETO «AGOSTO»

«MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA»

DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 126 DEL 13 OTTOBRE 2020

APPROFONDIMENTO

22 OTTOBRE 2020

INTRODUZIONE

Il cosiddetto «**Decreto Agosto**», così come convertito di recente, introduce una serie di provvedimenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia. Di seguito si approfondiscono i seguenti argomenti:

1. **ART. 58** - FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE;
2. **ART. 58-BIS** - FONDO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI;
3. **ART. 58-QUATER** - MISURE A FAVORE DEL SETTORE VITIVINICOLO;
4. **ART. 59** - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI;
5. **ART. 60** - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI AMMORTAMENTI;
6. **ART. 60-BIS** - RIDEFINIZIONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER ATTIVITÀ DI R&S;
7. **ARTICOLO 61-BIS** - SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE DI GIOVANI AL DI SOTTO DEI 30 ANNI DI ETÀ;
8. **ART. 62** - AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE;
9. **ART. 63** - SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI;
10. **ART. 64** - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA;
11. **ART. 65** - PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 DL 18/2020;
12. **ART. 71** - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ;

SEGUE:

13. **ART. 72** - TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA DELLE DTA DA CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI;
14. **ART. 72-BIS** - OPERAZIONI EFFETTUATE DAL GRUPPO IVA E NEI CONFRONTI DI ESSO;
15. **ART. 73** - RIFINANZIAMENTO CASHBACK;
16. **ART. 77** - MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (PROROGA BONUS AFFITTI);
17. **ART. 79** - ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALIS;
18. **ART. 90** - SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (BUONO VIAGGIO);
19. **ART. 97** - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI;
20. **ART. 97-BIS** - DUE PER MILLE PER ASSOCIAZIONI CULTURALI;
21. **ART. 98 e ART. 98-BIS** - PROROGA VERSAMENTI PER SOGGETTI ISA;
22. **ART. 99** - PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA;
23. **ART. 109** - PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP;
24. **ART. 110** - RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020;
25. **ART. 112** - RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020.

I) FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)

Viene confermato lo stanziamento di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per **sostenere le attività del settore della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto destinato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.**

Il contributo spetta alle imprese con codice ATECO prevalente:

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; (codice attività inserito dalla conversione in legge);

56.21.00 - Catering per eventi, banqueting; (codice attività inserito dalla conversione in legge);

56.29.10 - Mense;

56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale;

55.10.00 - Alberghi, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo (codice attività inserito dalla conversione in legge).

Possono accedere al contributo le sole imprese in attività alla data di entrata in vigore del Decreto (15 agosto) e che abbiano avuto l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in sostanza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi medi del 25 per cento).

Fanno eccezione i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

SEGUE:

Per la concreta applicazione - ammontare del contributo spettante, modalità di presentazione della istanza e criteri di attribuzione - si attende un decreto attuativo che avrebbe già dovuto essere emanato.

La norma per ora indica che, per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare con un'apposita istanza, i documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche se non ancora pagati, e un'autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo.

All'accettazione della domanda, il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento a saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.

I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile (non quindi tramite contante).

Segnaliamo che il suddetto contributo:

- viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis;
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini irap;
- è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici previsto dall'articolo 59 del Decreto.

L'indebita percezione del contributo viene punita, salvo che il caso costituisca reato, oltre al recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

2) FONDO PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (ART. 58 BIS)

Viene istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la promozione della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di IV gamma (verdure e gli ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione, seguendo le buone pratiche di lavorazione, ovverosia per prodotti freschi confezionati e pronti per il consumo).

Criteri, modalità di accesso e ripartizione del fondo saranno disciplinati da apposito decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (quindi entro il 14 novembre 2020).

3) MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO (ART. 58 QUATER)

L'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, previsto dall'art. 222 del D.L. 34/2020, già applicabile a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, vitivinicole, si applica ora anche alle imprese vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 (produzione di vini da tavola) e 11.02.20 (produzione di vino spumante e altri vini speciali).

4) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI (ART. 59)

L'articolo 59 del Decreto prevede un contributo a fondo perduto riservato alle imprese che operano nei centri storici turistici. Le attività che possono beneficiare del contributo sono quelle rivolte al pubblico svolte in:

- **comuni capoluogo di provincia che**, prima dell'emergenza COVID-19, hanno registrato (dati osservatorio ISTAT) **presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti**;
- comuni di **capoluogo di città metropolitana** che, prima dell'emergenza COVID-19, hanno registrato **presenza di turisti stranieri in numero almeno pari a quello dei residenti**.

Il contributo spetta qualora l'attività abbia registrato, nel mese di giugno 2020, **un fatturato inferiore ai 2/3 (quindi un calo superiore al 33%) rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019**.

Il contributo, calcolato in misura percentuale rispetto al calo di fatturato, spetta nelle seguenti misure:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i solari corrisponde all'esercizio chiuso al 31.12.2019);
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

SEGUE:

Il contributo **non potrà comunque essere inferiore a mille euro per i soggetti persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Il contributo viene garantito anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

In ogni caso l'ammontare massimo del contributo non potrà superare i 150 mila euro.

Quanto alla presentazione dell'istanza e alle altre condizioni si prevede che:

- il contributo a fondo perduto **non concorre** alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- la **richiesta dovrà avvenire attraverso la presentazione di una apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate** le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con **apposito provvedimento**;
- trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori del contributo a fondo perduto previsto dal «DL Rilancio».

Ciò detto **dovrebbero quindi valere anche i chiarimenti già forniti dall'Agenzia Entrate nella circolare 13/2020.**

Si precisa che questo **contributo NON è cumulabile** con il contributo riservato alle imprese della ristorazione.

5) SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 60)

Il Decreto «Agosto» consente di **sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2020** in deroga alle disposizioni del Codice civile, per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme dello stesso (quindi imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali IAS), **mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi, come risulta dal bilancio precedente e prolungando di un anno il piano di ammortamento originario.**

In caso di sospensione degli ammortamenti **è obbligatorio destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata** ed in caso di utili di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.

In nota integrativa è necessario dare conto delle ragioni della deroga e dell'importo degli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto.

6) RIDEFINIZIONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI R&S (ART. 60-BIS)

Per le **aziende che hanno beneficiato dei finanziamenti sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297**, è concessa, in caso si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, la **possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale**.

Per poter usufruire del beneficio le imprese devono rispettare i **seguenti requisiti**:

- a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
- b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
- c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7) SEMPLIFICAZIONI PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE DI GIOVANI UNDER 30 (ART. 61 – BIS)

Sono previste misure di sostegno per i soggetti di età inferiore ai 30 anni che intendono avviare un'attività di impresa, di lavoro autonomo o professionale:

non è ancora noto quali e quante saranno le agevolazioni che serviranno a snellire l'iter di avvio delle nuove attività imprenditoriali e professionali: **con decreto saranno adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le misure attuative.**

La linea originariamente prevista dal disegno di legge, non riportata nella Legge di Conversione, garantiva per i primi tre anni di attività:

- esenzione del versamento del diritto camerale;
- esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali tasse di concessione governativa;
- snellimento procedure burocratiche e supporto all'avvio dell'attività imprenditoriale;
- convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e notai per tenuta contabilità e tariffe professionali agevolate.

Si tratterà di vedere se il decreto attuativo seguirà la stessa linea e se consentirà di usufruire di agevolazioni anche nel caso di acquisizioni di imprese esistenti, da parte di soggetti under 30.

8) AIUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE (ART. 62)

E' stata confermata l'estensione dei contributi a fondo perduto anche alle aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019, che erano state escluse dal Decreto Rilancio e poi ammesse su intervento della Commissione Europea, purché rispettino le seguenti caratteristiche:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia già rimborsato il prestito o revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

I contributi che possono essere concessi alle piccole e medie imprese in difficoltà, sono i seguenti:

- sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
- garanzie sui prestiti (art. 55);
- tassi di interesse agevolati per prestiti (art. 56);
- aiuti per investimenti per la ricerca e sviluppo in materia di Covid 19 (art. 57);
- aiuti per investimenti per infrastrutture di prova e upscaling (art. 58);
- aiuti per investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid 19 (art. 59)
- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti durante il Covid 19 (art. 60)

9) SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI (ART. 63)

L'articolo 63 del decreto di agosto ha modificato il quorum delle assemblee condominiale che sono chiamate a deliberare l'approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell'edificio previsti dal «Decreto Rilancio», nella misura del 110%, **riducendoli ad un terzo** invece che ai due terzi **del valore dell'edificio**.

Tale quorum ridotto trova applicazione anche alle delibere concedenti:

- l'eventuale finanziamento degli interventi ammessi,
- l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.

E' stata inoltre introdotta la possibilità che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

I0) RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 64)

E' stato rifinanziato per circa 7 miliardi di euro il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per gli anni 2023, 2024 e 2025.

E' stata estesa, con il comma I-bis, dell'art. 64, la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti fino a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, anche alle persone fisiche esercenti le attività «Attività finanziarie e assicurative» di cui al codice Ateco 2007- Sezione K.

Il comma I-ter, inoltre, introduce la possibilità di usufruire delle **garanzie concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020**, anche alle imprese che:

- sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale,
- hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti
- hanno presentato un piano ex art 67 L.F.

Le condizioni sono che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

SEGUE:

Il comma 3 dell'art. 64 del Decreto consente, inoltre, di accedere alla garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, anche agli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Infine si evidenzia che in tema di calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di Garanzia delle PMI, il successivo articolo 64-bis del Decreto, specifica che, il requisito del numero massimo di **499 dipendenti** che bisogna rispettare per poter accedere al Fondo di garanzia PMI deve essere determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

II) PROROGA MORATORIA BANCARIA PER LE PMI (ART. 65)

L'articolo 65 del decreto di Agosto proroga la moratoria su prestiti e mutui dal 30 settembre 2020 al **31 gennaio 2021**.

Si ricorda che le misure introdotte dal decreto «Cura Italia» prevedevano la moratoria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi, ed in particolare per:

- le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- il rimborso dei prestiti non rateali;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;

Il decreto di agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il **31 gennaio 2021**.

Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine già decorso del 30 settembre 2020. **Per le imprese che ancora non sono state ammesse è possibile rientrare entro il 31 dicembre 2020.**

12) SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' (ART. 71)

La conversione in legge del Decreto conferma la proroga delle modalità di convocazione in modalità semplificata previste dall'art. 106 c. da 2 a 6 del decreto Cura Italia per le assemblee delle società di capitali (S.p.a. e S.r.l.), cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020.

Ricordiamo a tal proposito che:

- le predette società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370 quarto comma, 2479-bis quarto comma, e 2538 sesto comma del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- la modalità semplificata regola lo svolgimento delle assemblee (intervento in assemblea e espressione del voto) in modalità telematica o per corrispondenza anche in assenza di previsione statutaria.

I3) TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA DELLE ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE (ART. 72)

Il Decreto ha apportato modifiche alla normativa sulla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate.

La norma riguarda le **società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti vantati nei confronti di “debitori inadempienti”** (con la precisazione che, per gli effetti della normativa in commento, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) che **possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:**

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;**
- **importo delle “eccedenze ACE”, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.**

Va precisato che:

- a) ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui sopra possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti;**
- b) i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;**
- c) le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio;**
- d) la trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.**

SEGUE:

Sono previste **particolari disposizioni** per le società che hanno optato per la *tassazione di gruppo*, per quelle che hanno *optato per la trasparenza fiscale* e per le *società di persone*.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione:

- non sono produttivi di interessi;
- possono essere utilizzati, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso;
- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, di apposita opzione.

Le disposizioni in commento:

- non si applica a società' per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza;
- non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto
- possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti.

I4) GRUPPO IVA: NOVITÀ (ART. 72 – BIS)

Il Decreto stabilisce che nel rispetto di specifiche condizioni, le **prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi**, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono **esenti dall'applicazione dell'IVA**, laddove il **committente** delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA, secondo la disciplina dettata dall'art 10 comma 2 DPR 633/72.

Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, va verificato che **«nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata NON superiore al 10 per cento»**

Tale verifica, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

- a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
- b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

I5) RIFINANZIAMENTO CASHBACK (ART. 73)

L'art. 73 del Decreto potenzia il meccanismo già previsto nella legge di bilancio n. 160/2019 noto ora come «Cash-back». L'obiettivo del Governo è quello **di incentivare i consumi congiuntamente all'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili (bancomat e carte di credito)** al fine di ridurre l'uso del contante e conseguentemente il rischio di evasione fiscale.

Il meccanismo prevede il diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni che, fuori dall'attività di impresa, arte o professione, effettuavano regolarmente acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici.

Il Decreto Agosto ha aumentato lo stanziamento per gli anni 2020 e 2021 da destinare al cash-back, rinviandone tuttavia a successivi decreti attuativi l'operatività.

I 6) PROROGA BONUS AFFITTI SETTORE TURISTICO E TERMALIS (ART. 77)

Confermato il credito di imposta del 60% per gli affitti degli immobili delle imprese turistiche che viene esteso anche al settore termale.

E' riconosciuto:

- alle imprese turistiche con fatturato fino a 5 milioni di euro;
- alberghi, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator senza limiti di fatturato;

che hanno subito una perdita di fatturato non inferiore al 50%.

Anche i contratti di affitto d'azienda usufruiscono di un credito di imposta che, per effetto della legge di conversione, passa dal 30 al 50%.

Se vengono stipulati due contratti in relazione alla stessa struttura turistica ricettiva, uno per locazione immobile e uno per affitto d'azienda, il credito di imposta spetta distintamente per entrambi gli accordi.

Per le imprese turistiche ricettive il credito di imposta spetta fino al 31 dicembre 2020

Proroga pagamento rate mutui: per le imprese del comparto turistico, la moratoria per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza al 30 settembre 2020 viene prorogata al 31 marzo 2021;

17) AGEVOLAZIONI FISCALI SETTORE TURISTICO E TERMALE (ART. 79)

Credito di imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture turistico ricettive: elevato al 65% (dall'attuale 30%) ed esteso alle strutture ricettive all'aperto (agriturismo e campeggi) e alle strutture termali (anche per la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature ed apparecchi necessari per lo svolgimento dell'attività).

Le imprese alberghiere interessate sono quelle esistenti al 1 gennaio 2012 che effettuano interventi sulla struttura alberghiera.

Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico composta da non meno di 7 camere.

Gli interventi agevolabili sono:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure antisismiche;
- acquisto di mobili e complementi di arredo destinati agli immobili oggetto di interventi edilizi.

L'importo totale di spesa agevolabile è pari ad euro 307.693,30 per un credito di imposta massimo pari ad euro 200.000 (65% di 307.693,30) e si determina sulla base del periodo di competenza (art 109 Tuir).

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da una attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro o da un responsabile di un centro di assistenza fiscale.

18) SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (ART. 90)

L'art. 90 incrementa la dotazione per l'anno 2020 (€ 35 milioni) del Fondo da destinare al c.d. «buono viaggio» da utilizzare fino al 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi ovvero noleggio con conducente.

L'obiettivo è di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli privati.

Il buono è destinato a:

- persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate;
- appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Il buono è pari al 50% della spesa sostenuta e non può essere superiore a € 20 per ciascun viaggio.

19) ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dell'Iva e dei premi Inail, sospesi con il Decreto Rilancio fino al 16 settembre 2020, possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme sospese, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o a rate, fino ad un massimo di 4, con il versamento della prima rata il 16 settembre 2020;
- il restante 50% con rate di pari importo, fino ad un massimo di 24, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non sono previsti rimborsi per le somme eventualmente già versate.

20) DUE PER MILLE ASSOCIAZIONI CULTURALI (ART. 97 – BIS)

Per il 2021 periodo di imposta 2020:

I contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria imposta sui redditi a favore di un'associazione culturale iscritta in un elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto, da emanarsi entro il 15 novembre 2020 saranno identificati i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, cause di revoca o decadenza dall'elenco.

Il contribuente effettuerà la propria scelta di destinazione del 2 per mille sulla propria dichiarazione dei redditi o se esonerato, in un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate ed allegata alla dichiarazione.

21) PROROGA VERSAMENTI PER SOGGETTI ISA

(ART. 98 E 98 – BIS)

Per i soggetti Isa con ricavi inferiori a Euro 5.164.569 i versamenti per le imposte sui redditi, Irap, Imposte sostitutive (cedolare secca, imposta del regime forfetario e di vantaggio), addizionali, maggiorazione Ires per le società di comodo, Ivie e Ivafe vengono prorogati al:

- 30 ottobre 2020 per quanto riguarda il saldo 2019 e primo acconto 2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,8%;
- 30 aprile 2021 per il secondo o unico acconto;

purché abbiano subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto al fatturato del medesimo periodo, dell'anno precedente.

Tali disposizioni valgono anche per i soggetti che adottano il regime contabile forfetario o che sono soggetti ad una causa di esclusione o inapplicabilità agli Isa e si estende ai soci di società di persone e di capitali trasparenti, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono imprese coniugali, membri di associazioni tra artisti e professionisti.

22) PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 99)

L'articolo 99 ha esteso al **15 ottobre 2020** il periodo di sospensione dei **termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento**, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie effettuate dell'agente della riscossione.

Sospesi quindi i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Nello stesso periodo per i piani di rateazione in essere si ha **decadenza del debitore nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste.**

Sempre fino al 15 ottobre 2020 è stata sospesa:

- **l'attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- **gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari e pensioni.

23) SEMPLIFICAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESONERO TOSAP E COSAP

(ART 109)

Per le attività di ristorazione e somministrazione è confermata :

- la proroga dell'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap al 31 dicembre 2020;
l'esenzione riguarda ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago.
- dal 1 maggio al 31 dicembre 2020 sono previste autorizzazioni semplificate per occupazione del suolo pubblico o ampliamento delle superfici già concesse:
 - presentazione di una domanda per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale;
 - allegata la sola planimetria
 - esonero imposta di bollo
- per i titolari di concessioni ed autorizzazioni concernenti l'uso di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stata disposta la proroga dell'esonero Tosap e Cosap al 15 ottobre 2020.

24) LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (ART. 110)

Il Decreto, all'articolo 110, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni)**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (immobili merce), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La norma ripropone un istituto già noto ma a condizioni estremamente più vantaggiose in quanto:

- 1. la rivalutazione può avere anche solo effetti civilistici;**
- 2. nel caso in cui l'impresa voglia dar rilevanza fiscale alla rivalutazione è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva contenuta (3 per cento); la stessa può esser rateizzata in tre anni;**
- 3. la rivalutazione può esser effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee di beni come in passato).**

SEGUE:

La rivalutazione deve essere **eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra (quindi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per le imprese con esercizio "solare")**, puo' essere effettuata **distintamente per ciascun bene** e deve essere **annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa**.

La rivalutazione **può esser anche solo "civilistica"**, ma – per scelta dell'impresa – il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita**, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 3 per cento** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L' imposta sostitutiva è versata in un massimo di **tre rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati.

SEGUE:

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita (prima del 2024 nel caso di esercizi «solari»), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Come per il passato, il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del **10 per cento**, da versare con le modalita' indicate sopra.

Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente».

Rimangono ferme le disposizioni di maggior favore previste per i settori alberghieri e termali: vedi link

<https://www.epicanews.it/2020/06/06/disposizioni-per-il-sostegno-dei-settori-alberghiero-e-termale-rivalutazione-gratuita-dei-beni-dimpresa-e-delle-partecipazioni/>

25) RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE **ANNO 2020 (ART. 112)**

L'articolo 112 prevede il raddoppio limite welfare aziendale.

Per **il solo anno 2020 il limite dei beni ceduti o dei servizi prestati (benefit dall'azienda ai lavoratori) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, è portato da 258,23 a 516,46 euro.**

Si ricorda che per **aver diritto all'agevolazione l'erogazione NON deve essere in denaro ma attraverso la fornitura di beni e/o servizi e non deve superare il tetto indicato** (al superamento l'intera somma diviene soggetta ad imposte e contributi).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per la preparazione di queste *slides* hanno collaborato i **Dottori Diego Cavaliere, Chiara Curti, Riccardo Grespan, Federica Salvagno, Alberto Simonetti, Omar Tavella, Lorenzo Tirindelli e l'Avvocato Tommaso Talluto.**

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati